

1.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942).

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Capo I

Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti. – Sono fonti (70, 87, 121, 138, Cost.) del diritto:

- 1) le leggi (2, 10 ss.);
- 2) i regolamenti (3, 4);
- 3) le norme corporative (1);
- 4) gli usi (8 ss.).

(1) *Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, soppressione degli organi corporativi centrali, del comitato interministeriale prezzi e del comitato interministeriale per l'autarchia, ha soppresso l'ordinamento corporativo fascista.*

2. Leggi. – La formazione delle leggi (1, n. 1) e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (70 ss., 87, 128 Cost.) (1).

(1) *Si vedano: D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.*

3. Regolamenti. – Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (4, 77, 87 Cost.) (1).

(1) *Si vedano: D.P.C.M. 19 giugno 1946, n. 1, nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato; D.P.R. 28 dicembre*

1985, n. 1092, approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

4. Limiti della disciplina regolamentare. – I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

5 - 7. (Omissis) (1).

(1) *Articoli riguardanti le norme corporative, abrogati dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.*

8. Usi. – Nelle materie regolate dalle leggi (1, n. 1) e dai regolamenti (1, n. 2) gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (1, n. 4, 9) (1).

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto (2).

(1) *Fanno riferimento agli usi i seguenti articoli del cod. civ.: 770 (donazione remuneratoria); 892 (distanze tra gli alberi); 893 (alberi presso strade, canali e sul confine di boschi); 896 (recisione di rami protesi sul fondo del vicino); 992 e 993 (diritto dell'usufruttuario a ricavare pali per le vigne e le coltivazioni dai boschi); 1084 (norme regolatrici della servitù); 1181 (rifiuto di adempimento parziale di prestazioni divisibili); 1182 (luogo dell'adempimento); 1183 (tempo dell'adempimento); 1187 (proroga del termine che scade di giorno festivo); 1214 (offerta della prestazione al creditore); 1217 (intimazione al creditore di ricevere la prestazione di fare); 1269 (accettazione della delegazione di pagamento); 1283 (usi contrari all'anatocismo); 1326 (comunicazione dell'accettazione di contratto al proponente); 1327 (esecuzione del contratto prima dell'accettazione); 1333 (rifiuto di proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente); 1336 (contenuto dell'offerta al pubblico); 1340 (clausole d'uso*

nel contratto); 1368 (pratiche generali interpretative); 1374 (integrazione del contratto); 1454 (congruità del termine nella diffida ad adempiere); 1457 (esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale); 1492 (effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta); 1496 (garanzie per vizi nella vendita di animali); 1498 (pagamento del prezzo nella vendita); 1510 (consegna della cosa mobile venduta); 1512 (garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta); 1517 (risoluzione della vendita); 1520 (esame della cosa nella vendita con riserva di gradimento); 1521 e 1522 (vendita a prova e su campione); 1527 (documenti da consegnare nella vendita su documenti); 1528 (pagamento del prezzo nella vendita su documenti); 1535 (vendita a termine dei titoli di credito); 1550 (spettanza del diritto di voto nel rapporto); 1562 (scadenza per i pagamenti nella somministrazione periodica); 1566 (patto di preferenza); 1570 (preavviso di recesso nella somministrazione); 1574 (durata della locazione senza determinazione di tempo); 1592 (miglioramenti nella locazione); 1594 (sublocazione di cose mobili); 1609 (piccole riparazioni a carico dell'inquilino); 1657 (calcolo del corrispettivo dell'appalto); 1658 (fornitura della materia nell'appalto); 1665 (verifica dell'opera nell'appalto); 1687 (riconsegna delle merci al destinatario del trasporto); 1709 (onerosità del mandato); 1712 (ritardo nella comunicazione al mandante dell'eseguito mandato); 1732 (dilazioni nella commissione); 1733 (misura della provvigione al commissionario); 1736 (compenso per lo star del credere al commissionario); 1739 (adempimento degli obblighi dello spedizioniere); 1740 (misura del compenso dello spedizioniere); 1749 (compenso all'agente per i contratti non eseguiti); 1750 (preavviso per il recesso dal rapporto di agenzia); 1751 (indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia); 1756 (rimborso delle spese al mediatore); 1825 (interessi sul conto corrente); 1831 (scadenze delle chiusure del conto corrente); 1834 (preavviso per le restituzioni nel deposito di denaro); 1838 (compenso alla banca per il deposito di titoli in amministrazione); 1845 (preavviso per il recesso dall'apertura di credito); 1847 (cautele d'uso nell'anticipazione bancaria); 1855 (preavviso per il recesso dal conto corrente bancario); 2078 (disciplina del rapporto di lavoro); 2109 (durata del periodo di riposo nel rapporto di lavoro); 2110 (indennità per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio); 2118 (durata del preavviso nel recesso dal rapporto di lavoro); 2130 (durata del tirocinio); 2139 (scambio di mano d'opera tra piccoli imprenditori agricoli); 2187 (rapporti di associazione agraria); 2225 (corrispettivo del contratto d'opera); 2232 (collaborazione di terzi nell'esecuzione del contratto d'opera); 2233 (determinazione del compenso del contratto d'opera); 2234 (acconti sul compenso al prestatore d'opera); 2240 (lavoro domestico); 2243 (periodo di riposo al lavoratore domestico).

⁽²⁾ Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo fascista disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

9. Raccolte di usi. – Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda D.L.vo C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152 modif. con L. 13 marzo 1950, n. 115, nuove norme per l'accertamento degli usi generali del commercio. Si veda, inoltre, l'art. 38 R.D.L. 20 settembre 1934, n. 2011, che dispone:

«38. Le cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della provincia comunicano alla Camera di Commercio notizia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese della Camera di Commercio richiedente».

Capo II

Dell'applicazione
della legge in generale

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. – Le leggi (1, n. 1) e i regolamenti (1, n. 2) divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione (73 Cost.)⁽¹⁾, salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto⁽²⁾.

⁽¹⁾ Si vedano: L. 31 gennaio 1962, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2092, norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli, convertito nella L. 29 novembre 1928, n. 2709; R.D. 24 settembre 1931, n. 1256, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti; D.P.C.M. 19 giugno 1946, n. 1, nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui art. 15 dispone: «Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge»; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

⁽²⁾ Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo fascista, disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

11. Efficacia della legge nel tempo. – La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (25 Cost.; 2 c.p.).

I contratti collettivi di lavoro (2067 ss. c.c.) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione (2074 c.c.).

12. Interpretazione della legge. – Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. – (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Lordinamento corporativo fascista è stato soppresso dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

– Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (25 Cost.; 1, 2 c.p.).

15. Abrogazione delle leggi. – Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).

16. Trattamento dello straniero. – Lo straniero ⁽¹⁾ è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (29).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (29; 10 Cost.; 2508 ss. cc.) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Si vedano: L. 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e relative norme di esecuzione R.D. 2 agosto 1912, n. 949, con le modificazioni e le aggiunte di cui alla L. 31 gennaio 1926, n. 108; L. 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, la quale ha abrogato tutte le disposizioni antevigenti suddette; D.L.vo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; L. 21 aprile 1983, n. 123; L. 30 dicembre 1986, n. 943, e L. 16 marzo 1988, n. 81, per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in Italia; D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, e il regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612, per la libera circolazione dei cittadini di Stati membri della CEE e per la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità; D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39; D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e relativo regolamento (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

⁽²⁾ Si veda la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva in Italia con L. 28 gennaio 1971, n. 220.

17. ⁽¹⁾ [Legge regolatrice dello stato e delle capacità delle persone e dei rapporti di famiglia. – Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono (115, 116 c.c.) ⁽²⁾.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte (456 ss. c.c.), di donazioni (769 ss. c.c.), ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora i Capi II e IV della citata L. n. 218/1995.

⁽²⁾ A seguito della convenzione sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 742 (G.U. 12 novembre 1980, n. 310), si applica la legge dello Stato nel quale il minore ha residenza o comunque si trova, per quanto riguarda i mezzi giuridici di protezione dei minori.

18. ⁽¹⁾ [Legge regolatrice dei rapporti personali

tra coniugi. – I rapporti personali tra coniugi (143 ss. c.c.) di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (143 c.c.) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 29 della citata L. n. 218/1995.

⁽²⁾ Si vedano: Convenzione de l'Aja del 12 giugno 1902, in tema di matrimonio, divorzio e separazione personale (resa esecutiva in Italia con L. 7 settembre 1905, n. 523); L. 10 giugno 1985, n. 301, adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a l'Aja l'1 giugno 1970.

● Con riguardo a giudizio di separazione personale di coniugi entrambi cittadini italiani (introdotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e al quale, pertanto, non sono applicabili le disposizioni della stessa), sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, senza che rilevi l'ubicazione all'estero della residenza o del domicilio di uno dei coniugi, trattandosi di circostanza influente solo al diverso fine della competenza territoriale del giudice adito. L'indicata giurisdizione non viene meno né per il fatto che siano state formulate, con quella di separa-

zione, domande circa l'affidamento dei figli di cittadinanza straniera, in quanto la giurisdizione va determinata con riferimento ai criteri di collegamento relativi alle parti del giudizio (qualità che la prole non ha nel giudizio di separazione), né per il fatto che sia stata previamente proposta ad un giudice straniero domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto tra quest'ultima causa e quella di separazione personale tra i medesimi coniugi, introdotta in Italia non sussiste alcun rapporto di litispendenza o di continenza. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 6 novembre 1996, n. 9655, Mulas c. Mioni. [RV500353]

● Nel regime anteriore alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità che non abbiano stipulato alcuna convenzione va individuata (a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con la sentenza n. 254 del 2006, dell'art. 19, primo comma, delle preleggi, il quale stabiliva che i rapporti patrimoniali tra i coniugi fossero regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio), applicando per analogia ove le rispettive leggi nazionali dei coniugi siano insuscettibili di un'applicazione cumulativa (come nella specie, stante l'inconciliabilità della legge italiana della moglie prevedente la comunione dei beni, quale regime legale, e quella austriaca del marito stabilente invece, al riguardo, la separazione dei beni) la disposizione, dettata in materia di rapporti personali tra coniugi, dell'art. 18 delle preleggi, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della parte che stabiliva l'applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (Corte cost., sentenza n. 71 del 1987). Pertanto, in applicazione del suddetto criterio, anche i rapporti patrimoniali tra coniugi, al pari di quelli personali, devono intendersi regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio (nella specie, quella italiana, avendo anche il marito successivamente conseguito la cittadinanza italiana). * Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2007, n. 1609, Menz c. Scherzer. [RV593862]

19. ⁽¹⁾ [Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi. – I rapporti patrimoniali tra coniugi (159 ss. c.c.) sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le conven-

zioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 30 della citata L. n. 218/1995.*

⁽²⁾ *Si vedano la Convenzione de l'Aja del 17 luglio 1905, diretta a regolare i conflitti di legge in materia di rapporti patrimoniali fra i coniugi (resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 1909, n. 640); e la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745.*

20. ⁽¹⁾ [Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli. – I rapporti tra genitori e figli (315 ss. c.c.) sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio (250, 269, 280 c.c.).

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione (291 ss. c.c.)] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 33-41 della citata L. n. 218/1995.*

⁽²⁾ *In materia internazionale si vedano: Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 e resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745; Convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con L. 22 maggio 1974, n. 357.*

● A norma dell'art. 20 delle preleggi, qualora il giudice italiano, in forza delle norme di diritto internazionale privato previste dagli artt. 16 e 21 delle preleggi medesime, debba applicare una legge straniera, non può tener conto del rinvio da questa operato ad altra legge, né la forma del cosiddetto «rinvio indietro», consistente, cioè, nel richiamo della legge italiana, né nella forma del cosiddetto «rinvio oltre», rappresentato dal richiamo di un terzo ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad una domanda di legittimazione di figlio naturale, ha ritenuto applicabile sia la legge nazionale del legittimante italiano, sia quella del legittimando, nell'ipotesi, tedesco, disattendendo la tesi del primo, secondo cui, nell'applicare il diritto tedesco, avrebbe dovuto tenersi conto che le regole di diritto internazionale privato da esso previste richiamano la legge dello Stato del genitore richiedente). * Cass. civ., sez. I, 18 maggio 1995, n. 5439, Teresi c. Proc. Generale. [RV492316]

21. (1) [Legge regolatrice della tutela. – La tutela (343 ss., 424 c.c.) e gli altri istituti di protezione degli incapaci (401 c.c.) sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace] (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 42-44 della citata L. n. 218/1995.*

(2) *Si vedano: Convenzione per regolare la tutela dei minori, firmata a l'Aja il 12 giugno 1902 e resa esecutiva in Italia con L. 7 settembre 1905, n. 523; Convenzione concernente l'interdizione e altre misure analoghe, firmata a l'Aja il 17 luglio 1905 e resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 1929, n. 640.*

● Il potere del giudice italiano di costituire, per effetto dell'art. 21 disp. prel. cod. civ., la tutela di un minore straniero residente in Italia, secondo la legge nazionale del minore medesimo, se non può ritenersi escluso quando le norme del diritto interno coincidano con quelle della legge nazionale del minore, deve, al contrario, ritenersi escluso quando la legge nazionale del minore contempra per la costituzione della tutela, organi ed istituti di diritto sostanziale non previsti dall'ordinamento interno. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 18 settembre 1970, n. 1555 .

22. (1) [Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose. – Il possesso (1140 ss. c.c.), la proprietà (832 ss. c.c.) e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili (978 ss. c.c.) sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano (6 c.n.]) (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 51-55 della citata L. n. 218/1995.*

(2) *Si veda la Convenzione de l'Aja 15 aprile 1958, sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili (resa esecutiva in Italia con L. 7 dicembre 1960, n. 1622).*

23. (1) [Legge regolatrice delle successioni per causa di morte. – Le successioni per causa di morte (456 ss. c.c.) sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta] (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 46-50 della citata L. n. 218/1995.*

(2) *Si veda, però, la Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 e resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745.*

● Nel caso di doppia cittadinanza del de cuius, se la legge italiana considera il soggetto

come cittadino italiano, la successione va regolata secondo la legge italiana, sia in relazione alla giurisdizione, sia in relazione alla delazione ereditaria. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 22 marzo 1969, n. 921 .

● Allorché si sia in presenza di una successione mortis causa, apertasi all'estero, prima deve stabilirsi se la giurisdizione spetti al giudice italiano o a quello del Paese estero, in cui si è aperta la successione e ciò in base ai criteri di collegamento fissati dalla legge e nettamente distinti dai criteri di determinazione della competenza territoriale interna; solo successivamente, una volta stabilita la potestà giurisdizionale del giudice italiano, va stabilita la competenza territoriale interna in base alle norme proprie di quest'ultima. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 11 ottobre 1971, n. 2836 .

24. (1) [Legge regolatrice delle donazioni. – Le donazioni (769 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale del donante].

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 56 della citata L. n. 218/1995.*

25. (1) [Legge regolatrice delle obbligazioni. – Le obbligazioni che nascono da contratto (1321 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso (1326 c.c.). È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali (1324, 1987 ss., 2028 ss., 2043 ss. c.c.) sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano (5, 9 c.n.).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 57-63 della citata L. n. 218/1995.*

26. (1) [Legge regolatrice della forma degli atti. – La forma degli atti tra vivi (1350 c.c.) e degli atti di ultima volontà (601 c.c.) è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto (115 c.c.) o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune (5, 12 c.n.).

Le forme di pubblicità (2643 ss. c.c.) degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano].

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 48, 55, 56 della citata L. n. 218/1995.*

27. ⁽¹⁾ [**Legge regolatrice del processo.** – La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge (5 ss., 163 ss. c.p.c.).]

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 3-12 della citata L. n. 218/1995.*

28. ⁽¹⁾ [**Efficacia delle leggi penali e di polizia.** – Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato (3, 4 c.p.; 4 c.n.).]

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda l'art. 62 della citata L. n. 218/1995.*

29. ⁽¹⁾ [**Apolidi.** – Se una persona non ha cittadinanza (16), si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale (43 c.c.; 4 c.p.)] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 19 della citata L. n. 218/1995.*

⁽²⁾ *Si vedano: Convenzione sullo stato dei rifugiati e degli apolidi, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con L. 23 luglio 1954, n. 722; Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 2 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306.*

30. ⁽¹⁾ [**Rinvio ad altra legge.** – Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge

straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge].

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 13 della citata L. n. 218/1995.*

31. ⁽¹⁾ [**Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume.** – Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni o convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume ⁽²⁾].

L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 16 della citata L. n. 218/1995.*

⁽²⁾ *Richiamano il limite della non contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume gli artt.: 5 (atti di disposizione del proprio corpo); 23 e 25 (annullamento e sospensione di deliberazioni di persone giuridiche o di fondazioni); 634 (illiceità della condizione nel testamento); 1229 (clausole di esonero da responsabilità); 1343 (illiceità della causa); 1354 (illiceità della condizione nel contratto); 2031 (esecuzione della gestione di affari contro il divieto dell'interessato); 2035 (irripetibilità della prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume).*

⁽³⁾ *L'ultimo comma doveva intendersi già abrogato dall'art. 3, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.*

Libro I

Delle persone e della famiglia

Titolo I

Delle persone fisiche

1. Capacità giuridica. – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).

(*Omissis*) (¹).

(¹) Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 1 del R.D.L. vo 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3 del D.L. vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

● Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 c.c.), deve ritenersi **affetta da giuridica inesistenza**, denunciabile in ogni tempo e sede, **la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva**, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile. * Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11688. Nello stesso senso, Cass. II, 19 febbraio 1993, n. 2023.

● Le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 1 c.c., prevedono **la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare disposizioni di carattere eccezionale** e come tali di stretta interpretazione. * Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 1973, n. 3467.

● **Il concepito**, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della "condicio iuris" della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini rassicuratori. Ne consegue che **la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi** (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è **legittimata a domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò**. * Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, Abate c. Porcaro ed altri. [RV608387]

● **La personalità giuridica degli enti ecclesiastici**, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 29 maggio 1929, n. 810 (secondo cui «ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese . . .»; né è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio *status* di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo

sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denuncia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale *status* risulti incontestato ed incontestabile. * Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4627. [RV553406]

2. (1) Maggiore età. Capacità di agire. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa (2).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1975, n. 39, in vigore dal 10 marzo 1975, attribuzione della maggiore età.

(2) Un'età diversa è stabilita per: il matrimonio (art. 84) e le convenzioni matrimoniali (art. 90, 165); il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali (artt. 250, 264, 284); l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale (art. 273); la legittimazione dei figli naturali (art. 284); l'adozione (art. 291); la scelta del tutore (art. 348); i provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione del minore (art. 371); l'emancipazione di diritto (art. 390); la donazione (art. 774); la capacità del rappresentante (art. 1389); il diritto di autore (art. 2580; art. 108, L. 22 aprile 1941, n. 633); l'istanza di nomina del curatore speciale (art. 79 c.p.c.).

L'incapacità delle parti determina l'annullabilità del contratto (art. 1425, 1426).

(3) Si veda la L. 17 ottobre 1967, n. 977, tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

● È nulla, per violazione dell'art. 37 Cost., la clausola di un **contratto collettivo** che trascurando l'anzianità nel rapporto di lavoro anteriore al compimento, da parte del lavoratore, del ventunesimo anno di età, fissa tale evento come momento iniziale della decorrenza del diritto al conseguimento di emolumenti accessori di natura continuativa, anche nel vigore della L. n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno. * Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1993, n. 4745, Compar spa c. Liuzzo.

● I «**minori**» in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla **parità di trattamento retributivo a parità di lavoro** rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contratta-

zione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi — nel vigore dell'art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 — «**minori**» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. * Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 1991, n. 8704, Italtel Sistemi S.p.A. c. Mazzone.

● La legge, allorché parla di **minori**, non può che far riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano quindi acquistato la capacità generale di agire. Le norme che prevedono ipotesi di capacità speciali, sono, quali norme eccezionali, di stretta interpretazione ed hanno una sfera di applicazione limitata alla particolare disciplina da esse regolata. * Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1971, n. 3490.

3. [Capacità in materia di lavoro. – (Omissis)] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età.

◆ Si veda *sub* art. 2 c.c.

4. Commorienza. – Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).

5. Atti di disposizione del proprio corpo. – Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (1), all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.) (2).

(1) Tra esse: L. 3 aprile 1957, n. 235, modificata con L. 2 aprile 1968, n. 519, prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico; L. 26 giugno 1967, n. 458, trapianto del rene tra persone viventi; L. 14 luglio 1967, n. 592, raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; L. 22 maggio 1978, n. 194, interruzione della gravidanza; L. 14 aprile 1982, n. 164, norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; L. 12 agosto 1993, n. 301, norme in materia di prelievi ed innesti di cornea; D.P.R. 9 novembre 1994, n. 694, regolamento sulla semplificazione dell'autorizzazione dei trapianti; L. 1 aprile 1999, n. 91, disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti.

(²) *A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012, n. 167, in de-
roga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo
gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo
del trapianto tra persone viventi.*

● **Il paziente** che, per motivi religiosi (o di diversa natura), intendesse far constare il proprio dissenso alla sottoposizione a determinate cure mediche, per l'ipotesi in cui dovesse trovarsi in stato di incapacità naturale, **ha l'onere di conferire ad un terzo una procura "ad hoc" nelle forme di legge**, ovvero manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione scritta che sia puntuale ed inequivoca, nella quale affermi espressamente di volere rifiutare le cure quando anche venisse a trovarsi in pericolo di vita. * Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, Grassato c. Gestione Liq. Soppressa Us/11. [RV604908]

● **Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate**, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata "ex ante" ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un valido dissenso in un caso in cui era risultato da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente, testimone di Geova, al momento del ricovero, in condizioni di incoscienza, che recava l'indicazione "niente sangue", appunto perché la manifestazione di volontà non risultava essere stata raccolta, in modo inequivoco, dopo aver avuto conoscenza della gravità delle condizioni di salute al momento del ricovero e delle conseguenze prospettabili in caso di omesso trattamento). * Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, Grassato c. Gestione Liq. Soppressa Us/11. [RV604907]

● In tema di **attività medico-sanitaria**, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al **rifiuto della cura da parte del diretto interessato**, c'è spazio — nel quadro dell'«alleanza terapeutica» che tiene uniti il malato ed il

medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno — per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, **il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale**. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un'ipotesi di **eutanasia**, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. * Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, Englaro c. Curatore Speciale Alesio Franca ed altri. [RV598963]

● **Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario**: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. **Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma** — atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) — **altresi di eventualmente rifiutare la terapia** e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. * Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, Englaro c. Curatore Speciale Alesio Franca ed altri. [RV598962]

6. Diritto al nome. – Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge ⁽¹⁾ attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (602³).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per il cognome della moglie, si vedano artt. 143 bis e 156 bis; del figlio naturale, art. 262; dell'adottato, art. 299; dell'adottata minorenni, artt. 27 e 35 della L. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Per i criteri di imposizione del nome, si vedano gli artt. 34 ss. del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ordinamento dello stato civile e gli artt. 33 ss. del medesimo provvedimento, in vigore dal 1° marzo 2001.

⁽²⁾ Si veda l'art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ordinamento stato civile. Si veda, anche, la L. 19 novembre 1984, n. 950, ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980.

● **La XIV disposizione transitoria della Costituzione**, la quale, nell'escludere la riconoscibilità dei titoli nobiliari, eccezionalmente attribuisce il diritto alla cognomizzazione dei predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, **va interpretata**, alla stregua della sent. n. 101 del 1967 della Corte costituzionale, **nel senso che** presupposto di tale diritto è l'avvenuto riconoscimento del titolo anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e che la relativa tutela giudiziale può essere fatta valere esclusivamente in base alla disciplina privatistica del diritto al nome. Ne consegue che **il diritto alla cognomizzazione spetta ex lege soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è avvenuto ed ai suoi discendenti**, mentre non può farsi valere da soggetti non compresi in tale categoria **ed in particolare dagli ascendenti**, in quanto, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. n. 1238 del 1939, il patronimico si trasferisce dal padre al figlio e non viceversa. * Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1991, n. 2426, Lopez Y Royo Di Taurisano c. Lopez Y Royo Di Taurisano e Presid. Cons. Ministri.

● Il diritto della persona al nome si acquista la momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, e, quindi, va riscontrato essenzialmente alla stregua degli atti di nascita o di battesimo, mentre **l'utilizzazione protratta nel tempo del nome medesimo non può di per sé avere valore acquisitivo del relativo diritto**, stante la non estensibilità in proposito degli istituti dell'usua-

pione e dell'immemorabile, operanti nel campo dei diritti reali. * Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1978, n. 3779.

● **Lo stemma**, come segno distintivo della personalità, non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito limitatamente alle ipotesi in cui il suo uso indebito possa cagionare un danno. * Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242.

● **I titoli nobiliari** non rientrano nell'oggetto del diritto all'identità personale, inteso come diritto di ciascun individuo ad essere riconosciuto nella realtà, a lui peculiare, di attributi, qualità, caratteri, azioni che lo contraddistinguono rispetto ad ogni altro individuo. * Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242.

● Al nome, quale segno distintivo della persona, si applica la legge dello Stato cui il soggetto appartiene. **I provvedimenti che possono incidere sul nome sono soltanto quelli previsti dall'ordinamento dello Stato di appartenenza**, e quindi, per quanto riguarda la legge italiana, quelli previsti dagli artt. 158 e ss. del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, contenente l'ordinamento dello stato civile. Tra le previsioni di questa legge non vi è che la modificazione del nome di un cittadino italiano possa aver luogo in esecuzione di un provvedimento emesso da un organo, giurisdizionale od amministrativo, di uno Stato straniero. * Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1971, n. 1148.

7. Tutela del diritto al nome. – La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

● In tema di tutela del diritto al nome, **l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo**, contemplata dall'art. 7 c.c., **è subordinata alla duplice condizione** che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n. 11129,

Nuova Cerpelli Soc. coop. a r.l. in liquid. ed altra c. Cerpelli ed altre. [RV565133]

● **La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all'uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell'art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria — non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla *restitutio in integrum*, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione — non è, tuttavia, sufficiente l'illegittimità della condotta dell'agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e quindi il dolo o la colpa dell'autore della violazione.** * Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1991, n. 2426, Lopez Y Royo Di Taurisano c. Lopez Y Royo Di Taurisano e Presid. Cons. Ministri.

● **L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabili in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accogla la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della L. 5 agosto 1981, n. 416 (Nella specie, un'intervista concessa dal direttore dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori era stata utilizzata, mediante subdola estrapolazione di alcune frasi dal complessivo contesto, per avvalorare una campagna promozionale della vendita di sigarette «leggere», come se quel direttore, anziché contrario ad ogni uso di tabacco, si fosse manifestato in senso favorevole al consumo di dette sigarette. La S.C.,**

risultando accertato dal giudice del merito che siffatta utilizzazione dell'intervista distorceva l'immagine sociale dell'istituto e del suo direttore, in relazione alla loro costante opera di prevenzione dei tumori e di campagna contro il fumo, ha ritenuto correttamente accordata dal predetto giudice la tutela contemplata dall'art. 7 c.c., enunciando il principio di cui sopra).

* Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769.

● **La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).** * Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2009, n. 18218, Rimini Sail Di Giorgio Benvenuti ed altro c. Cartiere Fredigoni Spa ed altro. [RV609423]

● **Per poter far luogo all'inibitoria dell'uso del proprio nome da parte di soggetto non avente titolo legittimo per usarlo, non è sufficiente il mero fatto dell'usurpazione, ma è necessario che l'attore deduca e dimostri che da tale uso consegue la possibilità di un pregiudizio economico o morale, allo scopo di contenere l'azione nei limiti del ragionevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto. Non è pertanto idonea a configurare l'esistenza di un possibile pregiudizio la mera affermazione — non suffragata da alcuna prova anche soltanto indiziaria — della sua esistenza facendo riferimento a fatti disdicevoli che si assumono commessi in passato dall'usurpatore o che possano venirgli attribuiti in futuro, qualora di tali fatti non si dia alcuna dimostrazione.** * Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1984, n. 5343. Nello stesso senso, sulla prima parte, circa la sufficienza di un pregiudizio anche meramente potenziale: Cass. I, 11 novembre 1970, n. 2356; Cass. I, 27 luglio 1978, n. 3779 (quest'ultima anche con riferimento al predicato nobiliare, che, nell'attuale ordinamento, costituisca parte del cognome).

● **I predicati di titoli nobiliari** (purché «esistenti» prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni «cognomizzati») **fanno parte del nome**, e, soltanto come «parte» (il cognome appunto) di esso «valgono» (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento. Tale «incorporazione» del predicato di titolo nobile «cognomizzato» nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può «valere di più», in quanto tale, di quel che «valgono» le «ordinarie» parti del nome e, più specificamente, del cognome «ordinario» (art. 6, comma secondo c.c.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata *ratio* emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell'art. 14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica — mediante il «non riconoscimento» dei titoli nobiliari — di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del «nome» come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a «valore» giuridico, del predicato di titolo nobile «cognomizzato» al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale. Da ciò consegue l'infondatezza e l'insostenibilità della tesi secondo la quale, allorché oggetto di tutela ex art. 7 c.c. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobile «cognomizzato», siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela inibitoria, nel senso che essi — e cioè uso indebito e pregiudizio — sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell'usurpazione del «predicato», a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli «ordinari» cognomi. * Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n. 10936, D'Altavilla seu Hauteville Sicilia c. Calabria. [RV509598]

● Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche **l'uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere** — nel concorso degli altri requisiti — **l'inibitoria**, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in

generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. * Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1984, n. 5343.

● Anche una **modifica grafica** può assurgere al significato di contestazione del diritto al nome, sempre che tale contestazione sia chiaramente animata dal proposito di negare la legittimità dell'uso che altri faccia del nome che adotta. * Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242.

● In caso di **violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito** (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 9 L. 6 marzo 1987, n. 74) quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio — il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale — ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. c.c., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato. * Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 1994 n. 3081.

● **L'utilizzazione della denominazione sociale altrui**, disciplinata dagli artt. 2564 e ss. c.c., si sottrae all'applicazione dell'art. 7 dello stesso codice, attesa la prevalenza su tale ultima disposizione, di carattere generale, della normativa specifica suddetta. * Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10521, Srl Ditron c. Spa Ditron Elettronica.

● **L'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale** può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 c.c. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n. 11129, Nuova Cerpelli Soc. coop. a r.l. in liquid. ed altra c. Cerpelli ed altre. [RV565132]

● Al fine di verificare se **l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio**, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), con la conseguenza che

un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l'uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale. * Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4036. Conforme la massima che segue. [RV491678]

● Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un **marchio**, possa ritenersi — o meno — indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 480 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 c.c.). * Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1998, n. 2735, Capranica Del Grillo ed altri c. Grilli. [RV513619]

● **In tema di marchi**, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 della legge n. 929 del 1942 (la S.C. ha così confermato la sentenza che, nella controversia instaurata dal Comune di Capri contro una casa produttrice di sigarette, aveva escluso che l'utilizzo del marchio «Capri» potesse ledere la fama, il credito o il decoro della municipalità dell'isola). * Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2000, n. 16022, Comune di Capri c. Brown & Williamson Tobacco Corporation. [RV542809]

8. Tutela del nome per ragioni familiari. – Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

● Nel giudizio instaurato nella tutela del diritto al nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., la morte dell'attore non consente agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell'originario rapporto processuale, stante il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilità di detto diritto. Peraltro, **poiché la legittimazione a chiedere quella tutela spetta autonomamente anche agli eredi**, a norma dell'art. 8 c.c., **l'indicata costituzione può assumere valore ed efficacia di intervento adesivo autonomo o litisconsortile**,

se, pur in difetto della comparsa prescritta dall'art. 267 c.p.c., sia idonea ad introdurre, nel rispetto del principio del contraddittorio, una domanda di tutela del nome secondo la previsione del menzionato art. 8 c.c. Il giudicato formatosi nei confronti del *de cuius* spiega efficacia vincolante nei confronti degli eredi limitatamente alle posizioni giuridiche suscettibili di essere trasferite *iure successionis*, e non anche, pertanto, con riguardo a diritti personalissimi ed intrasmissibili, quale il diritto al nome. La sentenza definitiva, che accerti il diritto di una persona al nome (nella specie, con il riconoscimento dell'aggiunta di un secondo cognome derivante dal predicato nobiliare), spiega efficacia *erga omnes* nel senso che legittima quel soggetto all'uso indifferenziato del nome medesimo e non soltanto nei confronti delle controparti in causa, ma non incide in pregiudizio di terzi rimasti estranei al processo, e che vantino diritto sullo stesso nome, ai quali deve ritenersi consentito di proporre opposizione avverso la sentenza stessa, a norma dell'art. 404 c.p.c. * Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1978, n. 3779.

9. Tutela dello pseudonimo. – Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7 (1).

(1) Si vedano gli artt. 8, 21, 27, 28, L. 22 aprile 1941, n. 633, diritto d'autore; e gli artt. 1, 2, 13, D.P.R. 18 maggio 1942, n. 1369, regolamento.

10. Abuso dell'immagine altrui. – Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (1).

(1) Si vedano gli artt. 96 ss., L. 22 aprile 1941, n. 633, diritto d'autore.

SOMMARIO:

- a) Pubblico interesse; a-1) In genere; a-2) Minorenni;**
b) Consenso dell'avente diritto;
c) Risarcimento dei danni.

a) Pubblico interesse.

a-1) In genere.

● La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della

legge sul diritto di autore, **solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione** e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi. * Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785, S.p.A. MAC c. Armani ed altro. Nello stesso senso: Cass. I, 16 aprile 1991, n. 4031; Cass. I, 6 febbraio 1993, n. 1503; Cass. III, 13 aprile 2007, n. 8838.

● La tutela del diritto alla reputazione che, nell'ampia previsione normativa degli artt. 10 c.c. e 96, L. 22 aprile 1941, n. 633, comprende quella del decoro della persona, può essere fatta valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini od atteggiamenti del singolo, non strumentali ad esigenze di pubblica conoscenza, i quali pur se collegati a caratteristiche diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia, implicino aspetti di risibilità ovvero comportamenti sociali non sempre positivamente considerati. **L'art. 97 primo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633**, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine, senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, **trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immagine medesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi**, purché, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'evento stes-

so, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, in quanto la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simboleggiare il «tifoso sofferente» era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva). * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763.

● L'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel concorso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Pertanto, la **trasmissione televisiva di una ripresa filmata**, che sia stata effettuata con il consenso alla diffusione dell'interessato, od in una delle indicate situazioni in cui viene meno il diritto alla riservatezza (nella specie, intervista di un procuratore legale effettuata dalla Rai e ripresa del medesimo nel corso di un'udienza pubblica), può rientrare nel divieto di cui alle citate norme e deve essere considerata abusiva qualora risulti in concreto attuata con strumenti e modalità tali da ledere la dignità della persona nel senso specificato, in quanto l'intervista e la ripresa filmata, attraverso sapiente montaggio e suggestiva combinazione del commento parlato e musicale, espongano l'intervistato al biasimo e riprovazione del pubblico. I diritti di opinione, di critica e di cronaca, che sono aspetti della libertà di manifestazione del pensiero, assicurate dall'art. 21 della Costituzione, oltre i limiti interni del rispetto della verità, all'aderenza al fatto riferito, dell'interesse sociale all'informazione e del buon costume, trovano ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, garantita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, e, pertanto, il loro concreto esercizio non può avvalersi di strumenti e modalità tali da comportare lesione dell'altrui onore e reputazione, dovendo l'informazione essere resa in forma corretta e non ingiuriosa nonché con una valutazione serena e non tendenziosa. * Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1978, n. 1557. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. I, 29 agosto 2006, n. 21172, riportata *infra*, par. a-2).

● Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il **limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata** — senza offesa all'onore, alla reputazione o al decoro — **per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro**, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà della iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali. Costituisce manifestazione del pensiero la pubblicazione sulla stampa dell'immagine di una persona, assurta a notorietà, nell'atto di compiere un'azione, tanto più se la pubblicazione sia corredata da titoli e didascalie. Pertanto, **quando l'immagine sia stata già stampata, essa non può essere sequestrata**, nemmeno nel caso che essa sia stata acquistata e divulgata in contrasto con altre norme, anche se di natura costituzionale, poiché il sequestro della stampa periodica è ammesso solo in due ipotesi, la prima delle quali esige la concorrenza di due requisiti: che si tratti di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza. Il giudice della convalida del sequestro deve tener conto non solo della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano l'autorizzazione del provvedimento cautelare al momento in cui questo è stato chiesto e concesso, ma deve anche evitare che il sequestro persista ingiustamente, accertando se dette condizioni sussistano o meno anche al momento della convalida. L'art. 700 c.p.c., se può consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico e, in particolare, dall'art. 21 Cost., che lo consente solo con l'osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell'abuso dell'immagine altrui a norma dell'art. 10 c.c., può ordinare con provvedimento d'urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora

stampato, poiché, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell'esercizio del diritto di libertà tutelato dall'art. 21 Cost. * Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129.

a-2) Minorenni.

● In virtù della disposizione di cui all'art. 16 della **Convenzione sui diritti del fanciullo** approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti, nonché della correlata previsione — contenuta nell'art. 3 della stessa Convenzione — secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall'autorità giudiziaria «l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», risulta conseguente ritenere che il **diritto alla riservatezza del minore deve essere**, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla *privacy*) **considerato assolutamente preminente**, laddove si riscontri che non ricorra l'utilità sociale della notizia e, quindi, **con l'unico limite del pubblico interesse**. (Nella specie, la S.C., richiamata tale specifica normativa, il cui riferimento era stato completamente omissso nell'impugnata sentenza, ha cassato con rinvio la sentenza stessa, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre di un fanciullo in conseguenza della riproduzione su una rivista settimanale del figlio minore — ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile — vicino ad una famosa attrice in *topless* nel mentre trovavasi su una spiaggia in un atteggiamento di lotta scherzosa con il padre del bambino, all'epoca ancora non separato legalmente dalla madre, sul presupposto che, dal contesto del servizio, relativo a fatti svoltisi in pubblico, non potesse derivare alcun pregiudizio alla riservatezza, nonché al decoro e alla reputazione per il minore — indicato, nel relativo articolo, come un parente dell'uomo — e per la di lui madre). * Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069, Appetito c. Hachette Rusconi Spa. Difforme, appare l'orientamento espresso (con riferimento, sembrerebbe, allo stesso caso), dalla massima che segue.

● L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. (Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minore della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un *topless*; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre, sia avendo accertato che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o della madre stessa e che nelle immagini non era ravvisabile alcun intento lascivo, giacché tra l'altrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d'immoralità, e il marito dell'altrice, ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente, e quindi priva di ogni connotazione diversa da quella meramente ludica; sia avendo ravvisato nella esposizione del figlio, da parte del padre esercente la potestà, in luogo pubblico in compagnia dell'altrice, come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi, un implicito consenso alla ripresa fotografica). * Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172, Appetito c. Arnoldo Mondadori Ed. Spa [RV591925]

b) *Consenso dell'avente diritto.*

● Il **consenso** all'utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, può anche essere **tacito**. * Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491, Falcone c. Henkel Spa. [RV590955]

● Il **consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale**, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il

suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. * Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, Corsini c. Pireddu ed altri. [RV570184]

● In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, **è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso**: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. * Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, Corsini c. Pireddu ed altri. [RV570183]

● Il **diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa** (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), **anche implicito** — come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione — da accertare, per l'esistenza e per i limiti — soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) — dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua. * Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, Casa editrice Universo c. P.M.F. Fotocronache Di Palmiro N. [RV505081]

c) *Risarcimento dei danni.*

● L'**illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali** sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di

risarcibilità dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433, Zanotti c. Cesco Ciapanna Ed Srl. [RV603319]

● **L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali**, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore. * Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433, Zanotti c. Cesco Ciapanna Ed Srl. Conforme, Cass. III, 11 maggio 2010, n. 11353. [RV603320]

TITOLO II

Delle persone giuridiche

Capo I

Disposizioni generali (1)

(1) Si veda il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

11. Persone giuridiche pubbliche. – Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 862⁴, 863², 2093, 2201; 115, 128 Cost.).

● Nel caso di **costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo** e neppure rileva — per escludere la natura privata — che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche

nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conseguente collocazione delle medesime in una posizione giuridica implicante, da un lato, l'attribuzione di **poteri e prerogative** analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un **sistema di controlli** inversamente proporzionale all'autonomia dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell'ente. * Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2007, n. 16600, Com. Marsala c. Gitur Srl. [RV599106]

● **La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo**, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione degli Ordini Professionali (Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieri della circoscrizione dei Tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale Associazione (costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 23 novembre 1993, n. 11541, Ass. Ordini Professionali c. Barbieri e altro.

● La circostanza che una **persona giuridica privata svolga**, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, **compiti ed attività diretti** — come la gestione di scuole o l'esercizio di attività didattica e scientifica — **al soddisfacimento di fini propri dello Stato** e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 12 giugno 1990, n. 5720, Istituto A. De Gasperi c. Formica.

● **Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza**, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 17 luglio 1980, n. 6972 (sent. della Corte cost. n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distin-

guono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito dell'organizzazione della P.A. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 23 giugno 1989, n. 2995, Ist. As. Ciecchi c. Rabatti.

● La sussistenza dei **caratteri di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza** deve essere verificata alla stregua anzitutto del decreto di riconoscimento della personalità giuridica, giacché, ai fini della definizione della natura privata o pubblica della personalità dell'ente riconosciuto, il ricorso ad elementi estranei all'atto amministrativo anzidetto — quali il tipo di disciplina cui l'ente medesimo sia stato sottoposto dopo il riconoscimento — è consentito solo se tale atto manchi al riguardo di qualsiasi indicazione. * Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1989, n. 381.

● In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, **una fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico)**, anziché come ente privato, **per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell'autorità governativa**, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi (nella specie, trattandosi della fondazione «Clinica del lavoro» di Pavia), essendo tale attività espletabile anche da istituti privati (art. 42 della L. 23 dicembre 1978, n. 833). * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 23 novembre 1985, n. 5812.

● **I divieti posti alle persone giuridiche pubbliche di svolgere determinate attività** non toccano la capacità giuridica dell'ente, intesa come astratta attitudine ad acquistare diritti e a contrarre obblighi, ma si configurano unicamente come limitazioni della legittimazione negoziale. * Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1978, n. 902.

● Per individuare la natura pubblica o privata di un ente occorre far riferimento alla complessiva disciplina giuridica per esso prevista. In particolare, **l'inserimento dell'ente nella P.A.** si realizza, da un lato, mediante il suo assoggettamento ad un sistema di controlli e di interventi, dall'altro, con il riconoscimento di poteri e di prerogative che valgano rispettivamente a garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali. Alla stregua di questo criterio è inquadabile fra gli enti pubblici l'E.N.A.L. sia in considerazione della posizione di privilegio assegnatagli nell'assistenza dei lavoratori, sia in considerazione del controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui detto ente è assoggettato. * Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 1972, n. 910.

12. (1) [Persone giuridiche private. – Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto).

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento avviene mediante l'iscrizione nel registro apposito istituito presso le Prefetture. Il registro è istituito presso la regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

13. Società. – Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).

Capo II

Delle associazioni
e delle fondazioni

14. Atto costitutivo. – Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643 n. 10, 2699).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).

● **L'atto col quale taluno eriga una fondazione**, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, **costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo**, a nulla rilevando che l'atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l'autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l'acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all'imposta sulle successioni. * Cass. civ., sez. V, 12 ottobre 2007, n. 21477, Pofferi c. Min. Economia Finanze ed altro. [RV601174]

● **La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale**, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può

essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti. * Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2007, n. 16600, Com. Marsala c. Gitur Srl. [RV599105])

● **La controversia circa la validità o l'efficacia dell'atto costitutivo di una fondazione** (nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge) **rientra**, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, **nella giurisdizione del giudice ordinario**, atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo. Nè, ove si tratti di una **fondazione ecclesiastica**, ciò è di ostacolo la disposizione dell'art. 20, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, giacchè tale norma si limita a disciplinare le modalità con le quali viene recepto nell'ordinamento attuale il provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione, senza in alcun modo incidere sulla distinzione tra atto negoziale di costituzione dell'ente e provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica nell'ambito di quell'ordinamento, dovendosi d'altra parte escludere che il sindacato sulla validità o sull'efficacia del primo, da svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato all'autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione dell'ente. (Principio espresso in fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla riforma di cui al regolamento approvato, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 26 febbraio 2004, n. 3892, Gerini c. Fond. Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa ed altri. [RV570587])

● **L'atto di dotazione**, correlato al negozio istitutivo di una fondazione **contenuto**, a norma dell'art. 14, secondo comma, c.c., **in un testamento**, può consistere non solo nell'attribuzione alla istituenda fondazione di un legato, ma anche in lascito di beni a titolo ereditario. (Nella specie peraltro, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come legato l'attribuzione patrimoniale relativa alla nuova fondazione, dando rilievo alla parte della motivazione della medesima sentenza basata sull'interpretazione della specifica volontà testamentaria). * Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 1997, n. 1806.

● Nel caso di **fondazione costituita con testamento**, le disposizioni del fondatore, le quali prevedono la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che costituiscono la dotazione dell'ente, determinano lo scopo della fondazione medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel senso di onere o peso che il gratificato di una liberalità subisca per volontà di chi ha fatto l'attribuzione e consistente nella erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi. * Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1996, n. 1737, Sorge c. Fondazione Lima Mancuso. [RV496143])

● **Le disposizioni dello statuto e quelle dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale** e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione e del contratto di associazione; pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni — nella specie per l'accertamento dell'organo cui sia attribuita la rappresentanza processuale — deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., anche se deve prescindersi dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori, rimasta celata, ed utilizzare le sole regole dell'interpretazione oggettiva. * Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1976, n. 89.

● **Al negozio di fondazione**, che è atto di privata autonomia, **sono applicabili tutte le regole** sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, **anche quelle che regolano l'inserzione di clausole condizionali**. Nell'atto di fondazione può essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l'atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell'atto del fondatore come evento estraneo all'autonomia di questi, ed il cui verificarsi è possibile sia in un

senso che nell'altro. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 29 febbraio 1968, n. 654.

● Qualora sia posta come **condizione di efficacia** dell'atto di fondazione di una persona giuridica, **la conformità dello statuto approvato dall'autorità amministrativa a quello predisposto dal fondatore**, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invalidità dell'atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell'atto di fondazione (quanto meno con riguardo all'attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilità di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l'attuazione di un negozio di diritto privato, l'efficacia o meno di questo e le conseguenze dell'asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell'atto traslativo), è proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 29 febbraio 1968, n. 654.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

– L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento (12) ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (555, 786, 2331).

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. –

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (33, 34, 46), nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (25). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (27) e alla devoluzione del patrimonio (21³, 31, 32), e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12] (¹).

(¹) Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

● La personalità giuridica degli **enti ecclesiastici**, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle

regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 (secondo cui «ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane "Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.", tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese...»); né è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio *status* di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denuncia dei redditi presentata dal Capitolo; documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale *status* risulti incontestato ed incontestabile. * Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4627, Massa ed altro c. Capitolo di San Pietro in Vaticano. [RV553406]

● Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell'art. 16 c.c., **la determinazione**, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, **dello scopo, non generico ed imprecisato**, assegnato all'ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell'ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 2, secondo comma, att. c.c., oppure da persona all'uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituenda fondazione di «fini religiosi», quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il *de cuius* abbia inteso onorare (come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell'erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della «cura spirituale» delle anime del testatore della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe). * Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 1997, n. 1806.